

13.6.2020

In Italia si parla molto dei trust.

Il mondo dei professionisti, in senso lato, si divide tra chi lo sostiene con forza come strumento nell'ambito delle strategie di pianificazione patrimoniale, e chi al contrario non lo considera molto.

Che cos'è il trust?

Cominciamo col dire che il trust non è disciplinato in Italia per cui si devono applicare leggi estere (la più utilizzata quella di Jersey) sebbene negli ultimi anni il richiamo ai trust sia frequente anche in varie norme italiane.

Il trust è un negozio giuridico che prevede 4 figure: il disponente, il trustee, il beneficiario, ed il guardiano.

Con il Trust un soggetto, definito disponente, trasferisce la proprietà dei suoi beni ad un altro soggetto, definito trustee, il quale ne acquisisce la proprietà con il vincolo di destinazione, cioè non ne può fare quello che desidera ma ne diventa proprietario al fine di realizzare gli obiettivi che gli sono stati affidati dal disponente al momento in cui è stato creato il Trust, nell'interesse esclusivo dei beneficiari.

Tutto avviene sotto il controllo di un altro soggetto, il guardiano.

Se disponente e trustee coincidono, si parla di Trust autodichiarato.

Il vero salto concettuale che bisogna fare è pensare che il patrimonio affidato al trustee esce dalla sfera giuridica del disponente: non è più del disponente ma a servizio del disponente.

Con i beneficiari che quindi potranno trarre beneficio dal patrimonio o dalle utilità di esso.

Quindi con il Trust viene a crearsi il c.d. "patrimonio separato", ovvero beni che essendo destinati ad uno scopo

ben preciso (v. vincolo di destinazione) rimangono isolati dal resto del patrimonio del soggetto che ne è il titolare.

E questo può essere uno dei connotati di vantaggio, dando protezione a quel patrimonio che sfugge alle vicende giuridiche del disponente (vedi creditori, per es).

Nel trust poi è possibile inserire qualsiasi tipo di attivo, sia mobiliare che immobiliare, opere d'arte, ecc.

È uno strumento elastico che si presta, soprattutto nella costruzione dei meccanismi di funzionamento a calibrare il suo utilizzo in funzione di quelli che si prevedono siano gli scenari futuri dei beneficiari.

Il Trustee infatti potrà decidere, avendo ricevuto le corrette disposizioni, quale possa essere l'utilizzo dello strumento a favore dei beneficiari e come modularne l'andamento.

Per esempio: passo a miglior vita e i miei figli sono ancora in età minore. Un trust ben costruito provvederà a seguirli al fine di assicurarne la migliore istruzione e il proficuo inserimento nel mondo del lavoro, poi una volta raggiunta la maturità dei comportamenti, potrà iniziare ad attribuir loro quote di patrimonialità. Il tutto in modo graduale, e verificato il raggiungimento di step successivi di maturità.

Si eviterebbe in tal modo di assegnare importanti quote di patrimonio ad un figlio appena diventato maggiorenne, età in cui non si è pronti per gestire patrimoni, aziende, soldi ecc.

Il trust consente quindi di poter pianificare quello che si considera il miglior percorso.

È evidente che la parte più complicata risiede proprio nella capacità di prevedere le regole d'ingaggio più opportune rispetto al mondo in continua evoluzione. La stesura del contratto costituisce quindi parte qualificante.

Il Trust costituisce una soluzione che riesce ad esprimere un buon potenziale anche quando abbinata ad altri strumenti, come le polizze per es.

Come abbiamo visto il Trust si configura attribuendo beni e ciò determina una donazione di quanto apportato.

Qual è il momento impositivo dell'imposta di donazione?

Da questo punto di vista negli ultimi anni la Cassazione si è chiaramente orientata verso il principio per cui il presupposto impositivo non si verifica nel momento di istituzione del trust perché non vi è alcun incremento patrimoniale stabile corrispondente all'atto di apporto dei beni.

Quindi il momento impositivo deve considerarsi necessariamente il momento in cui il Trustee riverserà ai beneficiari del trust i beni che costituivano il patrimonio del trust e che erano vincolati a tale presupposto.

Altra novità in vigore dal 2020 è che detenere un investimento estero tramite i trust è meno conveniente perché il legislatore, che fino al 31.12.2019 aveva limitato alle persone fisiche determinati obblighi, con l'art. 1, comma 710, lett. a), L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha esteso l'ambito applicativo di IVIE (imposta per gli immobili detenuti all'estero) ed IVAFE (imposta per le attività finanziarie all'estero) a "tutti i soggetti" tenuti al monitoraggio fiscale, e quindi anche alle società semplici, alle associazioni professionali e agli enti non commerciali (e quindi anche ai Trust).